

16.10.2024

**Il lavoratore
gambero**
Sentenza n.
1977/2016
reperibile sulla
Rivista giuridica
del lavoro 2017

- Il Tribunale di Milano, con la sentenza citata, ricostruisce una vicenda che deve interrogarci in maniera profonda.
- Un lavoratore assunto da una società cooperativa di servizi per effettuare le mansioni di addetto alla reception presso la sede di un istituto bancario di Torino (un tempo ci sarebbe stato quindi un impiegato di banca), si vedeva mutare ad ogni cambio appalto il proprio salario con l'applicazione di contratti collettivi nazionali sempre differenti, passando da un salario di € 1.300 ad uno di 1.200, poi di 1.000 e con un'ultima busta paga di € 715 al lordo di ogni ritenuta di legge.

dott. Maurizio Fazio

**Tribunale di
Catania**
Sentenza 19
settembre
2018

- Poste Italiane è stata condannata in sede civile per l'affidamento dei servizi di consegna degli effetti postali (tra cui alcuni dai nomi seducenti come "Seguimi" e "Dimmi quando") ad una società (srl) che operava come agenzia illegale di somministrazione di manodopera.

dott. Maurizio Fazio

APPALTO EDILE

Un contratto d'appalto in un cantiere edile è un accordo legale tra un committente (che può essere una persona fisica, un'azienda o un ente pubblico) e un appaltatore (impresa o individuo). L'appaltatore si impegna a eseguire un'opera o un servizio per il committente, sotto la sua direzione, ma con autonomia organizzativa, utilizzando mezzi propri o da lui predisposti. Nel contesto di un cantiere edile, l'appalto riguarda la realizzazione di un'opera, come la costruzione, ristrutturazione o manutenzione di un edificio.

Gli elementi principali che caratterizzano il contratto d'appalto sono:

l'esecuzione di un'opera - l'appaltatore deve realizzare un'opera fisica, come edifici, strade, o altre strutture, secondo le specifiche fornite dal committente.

autonomia dell'appaltatore - sebbene il committente possa dare direttive generali, l'appaltatore gestisce autonomamente i mezzi e le risorse necessarie per completare l'opera.

prezzo pattuito - l'appalto viene eseguito a fronte di un compenso economico concordato tra le parti.



dott. Maurizio Fazio

APPALTO GENUINO CONSEGUIMENTO DI UN RISULTATO

L'appalto ha ad oggetto un fare,
è un'obbligazione di risultato



• Realizzazione di un'opera (Es. installazione di macchinari, costruzione edifici ecc.)



• Esecuzione di un servizio (Es. Elaborazione paghe, pulizie ecc.)

dott. Maurizio Fazio

Cassazione: appalto

- Con ordinanza n. **1403** del **22 gennaio 2021**, la Corte di Cassazione ha affermato che *“qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di **propria genuina organizzazione di impresa**, il giudice di merito deve accertare se la società appaltante **svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore** del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto: sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili come prestazioni di manodopera, costituiscano servizio in se’, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto”*.

PRECETTO
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
art. 29 comma 1

Ai fini della applicazione delle norme contenute nel titolo III del D.lgs. n. 276/2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

dott. Maurizio Fazio

Cassazione: disposizioni dell'appaltante e appalto genuino

- Con **sentenza n. 12413 dell'11 maggio 2021**, la Corte di Cassazione ha affermato che in merito alla interposizione nelle prestazioni di lavoro **non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro**, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto.

dott. Maurizio Fazio

Sanzione

Ai sensi dell'art. 18, comma 5-bis, decreto legislativo 10 settembre 2003, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. (Importo maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 18, comma 5-quinquies, D.lgs. n. 276/2003, l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal medesimo art. 18, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

dott. Maurizio Fazio



Sanzioni su interposizione illecita di manodopera post D.L. n. 19/2024 (in vigore dal 2 marzo 2024)

Fonte Normativa	Illecito	Norma modificatrice della sanzione	Conseguenze sanzionatorie
Art. 18, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 276/2003	Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita di manodopera;	Art. 29, co. 4, D.L. n. 19/2024;	Arresto fino a un mese o ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro a carico del somministratore e dell'utilizzatore (1) (2) (3)
Art. 18, co. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003	Appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003	Art. 29, co. 4, D.L. n. 19/2024;	Arresto fino a un mese o ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro a carico dello pseudo-committente e dello pseudo-appaltatore (1) (2) (3)
Art. 18, co. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003	Distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003	Art. 29, co. 4, D.L. n. 19/2024;	Arresto fino a un mese o ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro a carico dello pseudo-committente e dello pseudo-appaltatore (1) (2) (3)
Art. 18, co. 5-ter, D.Lgs. n. 276/2004	Somministrazione di lavoro posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore (c.d. fraudolenta)	Art. 29, co. 4, D.L. n. 19/2024;	Arresto fino a tre mesi o ammenda di € 100 per ogni lavoratore occupato e per ciascun giorno di somministrazione a carico dello pseudo-committente e dello pseudo-appaltatore (2) (3)
Art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003	Esercizio abusivo dell'attività di intermediazione (art. 4, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 276/2003)	Art. 29, co. 4, D.L. n. 19/2024;	Arresto fino a sei mesi e ammenda da € 1500 a € 7500 (NO prescrizione). Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da € 600 a € 3.000. (1) (2) (3)
Art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003	Esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione del personale (art. 4, co. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 276/2003)	Art. 29, co. 4, D.L. n. 19/2024;	Arresto fino a tre mesi o ammenda da € 900 a € 4.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 45 giorni o dell'ammenda da € 300 a € 1.500. (2) (3) Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività.

(1) Nel caso di accertato sfruttamento di minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e dell'ammenda aumentata fino al sestuplo;
(2) Gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% o, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti;
(3) La sanzione applicata non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.

dott. Maurizio Fazio

A pensar male si fa peccato ma spesso....

- Di ogni lavoratore acquisire fotocopia della C.O. o la D.N.A. Inail, fotocopia della lettera di assunzione, fotocopia della registrazione nel LUL.
- *In caso di appalto (o di subappalto) il committente nei riguardi dell'appaltatore (o l'appaltatore nei confronti del subappaltatore), soltanto in base ad una specifica clausola apposta nel contratto di appalto (o nel contratto di subappalto), può richiedere alla controparte di fornire, rispettando tuttavia le prescrizioni in materia di privacy a tutela dei lavoratori, le annotazioni effettuate nel libro unico riferite ai soli lavoratori impegnati nell'appalto (o nel subappalto), al fine di poter operare i controlli relativi alla responsabilità solidale. Nessun obbligo, invece, sussiste se tale pattuizione non è stata effettuata. (MLPS Vademecum sul LUL del 5/12/2008)*

dott. Maurizio Fazio

LE DIFFERENTI DISCIPLINE

Riferimento Normativo	Campo di Applicazione
Art. 1676 c.c.	Riguardante gli obblighi solidaristici per quanto concerne il profilo retributivo dei dipendenti
Art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003	Per quanto concerne la solidarietà nell'ambito retributivo, contributivo e assicurativo
Art. 26, c. 4, D.Lgs. n. 81/2008	Per quanto attiene il risarcimento dei danni riportati dai lavoratori in conseguenza di eventuali infortuni sul lavoro non indennizzati dall'Inail
Art. 83-bis, D.L. n. 112/2008 conv. legge n. 133/2008	Disciplina speciale trasporto e Sub-vettura
Art. 105, c. 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016	Per la tutela dei diritti patrimoniali - retributivi e contributivi - dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici
Art. 30, c. 5, 5-bis e 6, D.Lgs. n. 50/2016	Intervento sostitutivo della stazione appaltante

dott. Maurizio Fazio

Art. 157- Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;
- **b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 € per la violazione dell'art. 90, comma 9, lett. a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;**
- c) con la sanzione **amministrativa** pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 € per la violazione degli art. 90, commi 7 e 9, lett. b-bis) e c), 101, comma 1, primo periodo.